

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018
652/2018/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
ESSENZIALE MONTEMARTINI, PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.a. (di seguito: ACEA ENERGIA HOLDING), del 5 dicembre 2013, prot. Autorità 38714, del 6 dicembre 2013;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA S.p.a. (di seguito: ACEA ENERGIA), del 7 novembre 2018, prot. Autorità 31664, dell'8 novembre 2018 (di seguito: comunicazione ACEA ENERGIA).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06)

prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);

- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 635/2013/R/eel, l'impianto Montemartini di ACEA ENERGIA è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2017;
- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione ACEA ENERGIA, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2017, relativo all'impianto Montemartini;
- rispetto all'impianto Montemartini, ACEA ENERGIA è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende, per l'impianto Montemartini – per il quale l'Autorità ha già determinato il conguaglio del Corrispettivo per anni anteriori al 2017 –, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2017 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;
- dall'istanza di reintegrazione per l'anno 2017 avanzata da ACEA ENERGIA non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità e il fatto che l'indisponibilità dell'impianto Montemartini in detto anno sia risultata inferiore rispetto alla media del triennio precedente emerge dalla comunicazione Terna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ACEA ENERGIA, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito: Acconto), con riferimento all'impianto Montemartini, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dagli utenti del dispacciamento interessati nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Montemartini di ACEA ENERGIA, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2017 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2017

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, ad ACEA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2018;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ACEA ENERGIA;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini